



Decreto n° 0124 / Pres.

Trieste, 12 luglio 2023

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMI 12 E 13 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2022, N. 13, (ASSETAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2022-2024, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26), CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E LEROGAZIONE DEGLI INCENTIVI A IMPRESE PER L'INSEDIAMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE AVENTI REQUISITI QUALITATIVI SUFFICIENTI ALLA CLASSIFICAZIONE CONTRASSEGNA DA UN NUMERO DI STELLE NON INFERIORE A QUATTRO.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 12/07/2023

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 11/07/2023

GIANNI CORTIULA

in data 12/07/2023

Visto l'articolo 2, comma 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che stabilisce che la Regione, nell'ambito dei Comuni ivi indicati, promuove, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, lo sviluppo di aree da destinare a insediamenti turistico alberghieri, finalizzati a creare una positiva ricaduta economica, sociale e occupazionale sull'intero comparto montano;

Visto l'articolo 2, commi 13 e 14 della legge regionale 13/2022 che autorizza l'Amministrazione regionale, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, a concedere incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro, ai sensi dell' articolo 23, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Visto il comma 15 della medesima norma che prescrive che con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi sopra indicati;

Visto il testo del "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 12 e 13 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro", e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1030 di data 7 luglio 2023;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 12 e 13 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro", nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -

